

Statuti nell'Università di Morra del 1559

I Capitoli, o Statuti, municipali sono espressione di una coscienza giuridica popolare che tendeva a bilanciare il potere e gli abusi dei funzionari del re, nonché dei feudatari e dei suoi rappresentanti locali, attraverso un diritto elementare nei suoi principi, ma in compenso chiaro per tutti ed efficace nel tutelare il bene comune. Questa volontà di esprimere un diritto proprio, che privilegiasse l'interesse collettivo su quello individuale, si manifestava attraverso l'istituto del pubblico parlamento che, in quanto assemblea di tutti gli uomini liberi, rappresentava appunto la "Universitas civium" la quale, tra l'altro, provvedeva periodicamente anche all'elezione diretta dei propri rappresentanti, il Sindaco e gli Eletti.

Il tentativo di difendere dignitosamente alcuni diritti fondamentali dei cittadini conobbe alterne fortune: l'autonomia dei Comuni meridionali fu molto limitata fino a tutto il periodo normanno-svevo, cominciò a consolidarsi in epoca angioina e crebbe poi di pari passo con l'affermarsi di una classe borghese, costituita da professionisti, artigiani, commercianti, sempre più agguerrita economicamente e culturalmente. È sintomatico, in questo contesto, che i più antichi Capitoli abbiano carattere quasi esclusivamente amministrativo.

In un paese piccolo come Morra gli Statuti municipali esprimevano anche il comune buon senso di mantenere consuetudini e regole talvolta antichissime; ma si noti che in tale desiderio l'Università non era sovrana in quanto tenuta a sottoporre le proprie richieste al feudatario di turno per ottenere poi anche l'assenso regio e ciò spiega perché i Capitoli sono spesso definiti "privilegi e gratiae" concessi "ai sudditi e vassalli". Si aggiunga inoltre che, non intervenendo mai il potere centrale per disciplinare la plethora di organismi e consuetudini locali, accadde spesso che comuni distanti pochi chilometri si ritrovarono col tempo con Statuti notevolmente diversi.

Non ci sono pervenuti tutti gli Statuti delle nostre zone: per l'Alta Irpinia sono noti, ad esempio, i Capitoli municipali di Bagnoli, Torella, Guardia dei Lomb., Nusco, Montella, Rocca S. Felice, Montemarano, S. Angelo dei Lombardi¹ ma non quelli di Morra, dei quali è stato solo possibile, al momento, collezionarne una ventina grazie alle citazioni che ritroviamo negli incartamenti dei processi settecenteschi. Si tratta presso a poco di un quarto degli originari Capitoli, che sappiamo essere stati approvati da Giovan Giacomo Caracciolo, conte di S. Angelo, nel 1559.

È importante sottolineare che il 21 nov. 1559 il feudatario di Morra, nella sua veste di conte di S. Angelo, approvava proprio gli Statuti di S. Angelo dei Lombardi a noi pervenuti in originale: questa coincidenza, stesso feudatario e stesso anno, non solo può rivelarsi utile per un esame comparato delle consuetudini tra i due paesi vicini ma lascia anche supporre che per Morra, come per S. Angelo, l'assenso di Giovan Giacomo del 1559 faccia seguito a quello di Leonardo Caracciolo del 1541. In effetti dai Bollettini feudali risulta che l'Università di Morra chiese conferma delle Capitolazioni al conte Caracciolo, in quel periodo a Carbonara, il 25 nov. 1559. Si noti inoltre che di lì a poco, il 12/2/1560, lo stesso Giovan Giacomo avrebbe approvato i 127 articoli costituenti i Capitoli di Carbonara (oggi Aquilonia).

In realtà le regole espresse attraverso gli Statuti, anche se molto più antiche (si riconoscono abbastanza facilmente norme che derivano dal diritto romano o longobardo), cominciarono ad essere codificate per iscritto soprattutto in epoca aragonese, sul finire del XV sec., quando cioè più fu avvertito il bisogno di una certezza obiettiva delle consuetudini. Le successive rielaborazioni dei Capitoli riflettevano gli aggiornamenti resi necessari dalle mutate esigenze degli usi civici ma, intervenendo più mani ed in epoche diverse, è spesso riconoscibile, dal linguaggio piuttosto che dall'ortografia o dalle unità di misura utilizzate, il sovrapporsi delle diverse stesure.

¹ Gli Statuti di Montella sono stati pubblicati da F. Scandone in "L'alta valle del Calore" voi. I - Napoli 1911, pag. 196 e seguenti; per quelli di Torella, Nusco, Guardia vedere P. Di Fronzo in "Torella dei Lombardi" Salerno 1974, pag. 61. Gli Statuti di Bagnoli del 1583 sono disponibili, in una ristampa del 1678, presso la Biblioteca Provinciale di Avellino, mentre quelli di S. Angelo dei Lombardi sono stati pubblicati da G. Chiusano nella rivista Economia Irpina del luglio/dicembre 1970. Per Montemarano e Rocca S. Felice vedere in "Civiltà Altirpina", nei numeri da settembre 1976 a novembre 1978, i lavori di P. Di Fronzo e M. T. Imperato. Gli Statuti di Flumeri sono stati pubblicati da Vittorio Caruso in "Vicium", dicembre 1985, mentre quelli di Bella sono reperibili nel libro di Franco Noviello "Bella nella storia", Muro Lucano 1983. Segnalo inoltre che, mentre queste note erano in tipografia, l'amico Virgilio Iandiorio, ignaro a sua volta della mia ricerca, pubblicava su "Civiltà Altirpina" (n. 1 del gennaio 1985) un pregevole studio sui Capitoli Municipali di Morra, al quale rimando per ulteriori dettagli.

Quanto al contenuto, gli Statuti di Morra, come del resto tutti quelli dell'Italia meridionale, sono sostanzialmente una regolamentazione dei piccoli abusi civici, per i quali vengono prescritte specifiche contravvenzioni, e dei criteri cui attenersi nell'allevamento del bestiame e nella gestione delle terre comuni affinché gli interessi della comunità e dei singoli fossero tutelati al meglio.

Abbiamo già accennato al fatto che degli Statuti municipali di Morra sono noti al momento, oltre ad una breve introduzione, solo venti capitoli: di questi una buona metà trattano delle modalità di pascolo e di accesso della "Defesa" e della "Defesella", cioè di quei terreni demaniali "difesi" con custodie e reticolati² (2) dalle usurpazioni, nonché delle pene riservate ai trasgressori. Vi sono poi norme sull'uso corretto dei pesi (Capit. 56), sugli accordi diretti tra Baglivo e privati che sono fonte di abusi e corruzione (Gap. 78), sull'uso degli orti e delle vigne (Gap. 18, 26, 66) e sulla libertà di vendere o di far lavorare le proprie terre ai compaesani lasciando intatto il diritto alla decima del feudatario (Gap. 11, 65, 68).

Sono ovviamente tutti capitoli aventi attinenza con i diritti/doveri oggetto del contenzioso che oppose nel '700 l'Università al proprio feudatario. Dalle informazioni ricavabili dai processi in questione sappiamo inoltre che i Capitoli 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 37 regolamentavano le pene per i danni apportati alle vigne e che il 10/5/1618 il nuovo feudatario, il Regio Consigliere Marco Antonio Morra, nel confermare i vecchi Statuti, ne approvò espressamente altri quattro richiestigli dall'Università.

Dagli Statuti di paesi vicini possiamo anche intuire i temi trattati nei Capitoli di Morra non pervenuti. Ad esempio, nei Capitoli di Bagnoli e di Montella comincia da una certa epoca a comparire il nome di Morra tra le Università aventi "comunità di passare, aquare, ghiandare, pascere e pernottare" nelle rispettive terre demaniali; è quindi lecito supporre che questo patto di mutua assistenza trovasse riscontro in un analogo Capitolo degli Statuti morresi. Similmente quando leggiamo in diversi Statuti dell'Alta Irpinia che la spazzatura può essere gettata solo nei luoghi indicati dal lungo palo piantatovi dal Baglivo, uso rimasto in Morra fino a tempi moderni, è lecito dedurre che anche nei Capitoli morresi doveva trovarsi analoga regolamentazione, tanto più che era abitudine del Baglivo, entrando nella carica, piantare il palo dell'immondizia fuori dell'abitato in forma solenne, quasi a simbolo della sua nuova autorità.

Per una miglior comprensione del testo è opportuno ricordare alcune unità di misura e cariche pubbliche ivi citate:

- 1) il ducato, moneta d'oro del XII sec., era divisibile in 5 tari (moneta d'argento aragonese) o in 10 carlini (moneta angioina) o in 100 grana;
- 2) il tomolo come misura per aridi valeva 55,55 litri ed era divisibile in due mezzetti; come misura di superficie valeva circa un terzo di ettaro;
- 3) il Baglivo o Baiulo era il funzionario adibito alla riscossione di dazi ed imposte ed era presente nella gestione giudiziaria dei delitti minori proprio perché questi erano componibili con multe ed ammende. La Corte della Bagliva poteva essere affidata anche a privati o all'Università stessa e poteva comprendere uno o più giudici, esperti di consuetudini locali, ed un segretario detto mastrodatti, capo dei pubblici scrivani. La carica già esisteva in epoca normanno-sveva;
- 4) il Catapano, in linea con gli usi e gli Statuti dell'Università, esercitava funzioni di controllo sulla vendita dei generi alimentari nonché sulle misure e sui pesi utilizzati per il commercio;
- 5) il Portolano era responsabile del buon governo dell'abitato, in particolare della pulizia e della manutenzione di strade e luoghi pubblici;
- 6) il Governatore, di nomina regia o baronale, giudicava delle cause civili e criminali purché non attinenti materie o persone privilegiate; la legge prevedeva che fosse laureato;
- 7) il Tavolano era una sorta di geometra/agrimensore al quale la Regia Camera dava incarico di apprezzare e rilevare la Pianta, o Tavola, di un feudo;

Tra gli altri termini ricorrenti negli Statuti Municipali ricordiamo:

- 1) *Fida*: diritto di utilizzare l'erba del pascolo baronale o demaniale; specularmente la diffida era invece il diritto di proibire l'uso degli erbaggi ricorrendo, se del caso, a multe per il contravventore;
- 2) *Erbatico, legnatico*: il diritto di far pascolare le bestie ovvero di far legna nei terreni del feudo;
- 3) *Plateatico, o jus piazza*: tassa per le contrattazioni fatte dai forestieri nel territorio feudale;
- 4) *Bonatenenza*: tassa al cui pagamento erano tenuti tutti coloro che dimoravano nel tenimento dell'Università, feudatari compresi;
- 5) *Usi civici*: l'insieme di antichissimi diritti consistenti nell'uso di terre non coltivate del feudatario o del demanio per il pascolo, far legna etc...La legge 1766 del 16/6/1927 istituì finalmente un Commissario

² Secondo alcuni studiosi il dialettale "fensa" = reticolato con filo di ferro, deriva proprio dal termine "defensa" e dalle recinzioni che proteggevano le Difese.

per la loro liquidazione.

6) *Enfiteusi*: diritto reale su un fondo altrui consistente nella facoltà di goderne gli utili con l'obbligo di miglioramento e pagando un'annua prestazione in natura detta "censo enfiteutico" (greco en-fi-téuxis = ritrovarsi secondo regole stabilite). Fu un tipo di contratto molto diffuso nel '600.

Un ultimo accenno al linguaggio. Si noterà che esso è fortemente influenzato dal dialetto locale: bacca e baccaro stanno per vacca/vaccaro, brile sta per aprile, frostere sta per forestiero, i cornali sono gli arbusti del corniolo. Talvolta il vocabolo nasconde un'interessante etimologia: è il caso di "scandola" (grossi tavoloni di legno di castagno utilizzati in particolare come copertura delle case, proprio come le "scandulae" dell'antica Roma) o di "rotolo" (misura di peso pari a circa 890 grammi il cui nome deriva dall'arabo rati; 100 rotoli formavano un cantar). Altrettanto dicasi per "far pastino"³ che significa zappare, dissodare la terra (dal latino pastinare), o "intronare con lo cognato" che significa letteralmente "percuotere ripetutamente (l'albero) con l'ascia a forma di cuneo (dal latino "cuneatus").

Premessa

Capitoli, Statuti consuetudini e costumati antichissimi della Università, et Huomini della Terra de Morra, e grazie concesse dalli Illustrissimi Predecessori Signori Conti di Sancto Angelo Lombardo utili Signori de la predicta Terra de Morra et moderne grazie concesse dall'Illustrissimo Signore D. Jacobo Caracciolo Conte de Sancto Angelo, et utile Signore, et Padrone de la dieta Terra de Morra, per lo quieto vivere, et bono regimento, secondo la usanza, o costumato antiquissimo de dieta Terra circa li danni dati, et in/urie, accuse, et incappature, e loro pretensioni, franchigie, et commoditate, sopra delli quali per dieta Università, et Huomini di essa si supplica ipse Illustrissimo Signore Conte D. Iacobo utile Signore, et Padrone de dicta Terra de Morra, resta contento passarle e confirmarle, e concederle, servarle, et farle servare, siccome sono stati passati, confermati concessi, osservati, et facti observare dalli altri Illustrissimi predecessori Signori.

I. In primis si supplica V.S. Illustrissima, che sia lecito, et permissio a ciascuno Citatino de ditta Terra di Morra, siccome è stato sempre lecito, et osservato, et al presente si observa liberamente possedere e tenere IN LA DEFESA de dicta Terra li loro Bovi domati con una sola Bacca domata con un Erede appresso, per lo tempo che se incommenza a seminare di continuo, per tutti li otto giorni del Mese di Brile, e che per ogni Arato si paga alli Baglivi di essa Comitale Corte⁴ uno tomolo di grano. PLACET.

II. Se supplica V.S. Illustrissima, che com'è stato sempre osservato, e solito da tempo, che non ci è memoria de homo in contrario, sia lecito, e permissio, ad omne Citatino de ditta Terra liberamente, e di omne tempo in la ditta DEFESA tagliare, et fare omne, et qualunque USO, come sono travi, canteri, recorrenti⁵, scandole, jatte, et tavole de cerro, et cerque, et omne altro arbore, et omne altra sorte de legname, tanto per USO, e commodità delle loro Case dentro a la ditta Terra, come delle Case et Masserie, et Pagliari fare de la ditta Terra. PLACET.

III. Se supplica V.S. Illustrissima, che sia lecito, et permissio ad omne Citatino, de dicta Terra liberamente cogliere, e adunare Cerri, e Cerze, e intronare con lo cognato in la ditta Defesa; ma quillo che abbattesse con pertica cerze, o cerri in ditta DEFESA, paga allo Baglivo, che lo incappa uno tari; et questo si debba intendere, se lo Baglivo lo incappa con lo Frostere, e dice a quillo che abbatte: hai un tari; et che lo Baglivo non pò pigliare, seu incappare alcuno senza lo Frostero, che esso Baglivo non ave credito senza lo Fresterò⁶. PLACET.

IV. Se supplica V.S. Illustrissima, che sia lecito, e permissio ad omne Citatino de la ditta Terra liberamente tenere, et pascolare in la ditta DEFESA alla Vigilia di Natale le loro Bacche, Giomente, e Pecore, et omne sorte d'Animali, et li porci dal tempo, che accommenzano ad cascolare li cerri, et cerze, siccome è stato sempre solito, et costumato anticamente, et al presente si observa, e usa. Però li Porcari avanti che entrano li loro Porci in detta Defesa debbano portare la mostra⁷ de' cerri, et cerze al Sindaco di detta Terra, et di poi

³ Il pastinato era un contratto agrario che consisteva nella concessione di terre da parte del feudatario a contadini che la coltivassero e la migliorassero in cambio del diritto di costruirvi la casa e pagare il canone non appena la terra cominciava a rendere: la casa poteva essere trasferita ai figli. Dal latino "pars donare" = donare una quota di terra, deriva il dialettale "parzonale" che indica il colono a mezzadria.

⁴ La Corte è detta Comitale perché all'epoca il titolo del feudatario di Morra era per l'appunto quello di Conte di S. Angelo. Nel Seicento si parlerà di "Principal Corte di Morra" perché nel frattempo al nuovo feudatario è stato riconosciuto il titolo di Principe di Morra.

⁵ Sono tronchi d'albero usati come pali, ad esempio, per la travatura dei tetti o per il sostegno delle viti. Le jatte dovrebbero essere le legna di risulta derivanti dal taglio degli alberi di alto fusto.

⁶ Il concetto base è che il Baglivo deve contestare l'infrazione in presenza di testimoni per evitare abusi (vedi ad es. Capitolo 29 degli Statuti di Montemarano).

⁷ Portare la mostra dei cerri" = devono mostrare al Sindaco un campione di cerri/cerze a dimostrazione che stanno cominciando a

entrare con li porci ne la predetta DEFESA. PLACET, ETQUOD INTERVENIAT CUM SINDICO PROCURATOR NOSTER.

V. Se supplica V.S. Illustrissima, come ad una fortuna⁸ di male tempo per otto jorni, le pecore se poteno recuperare dentro la DEFESA, cioè quando fosse avanti Natale: Et però avena questa abilitate le ditte pecore de andare alla ditte DEFESA, per una fortuna innanti Natale, per la giornata che pagano de lo frutto alli Baglivi. PLACET, ETPRAEDICTA IN OMNIBUS INTELLIGANTUR.

VII. Se supplica V.S. Illustrissima, che lo Baccaro stranero quando è fidato alla DEFESA, potè fare legna allo Morto⁹(9), et quilli facessero lo contrario tanto in detta DEFESA, e per tutto lo piano de S. Martino, la pena sia ad arbitrio de lo Baglivo di ditte Terra. OBSERVATUR SOLITUM.

VIII. Se supplica V.S. Illustrissima, che l'Omo straniero fosse trovato alla DEFESA, che cogliesse cerri, cerze, cornali, melaine, peraine, et ei incappato, stea ad arbitrio de lo Baglivo de ditte Terra, e ne abbia la terza parte de ditte incappatura, e ne menassero omne sorte de bestiame, et che fossero incappate in ditte DEFESA. PLACET, SALVO JURE CURIAE PRO FURTO.

IX. Se supplica V.S. Illustrissima, che omne Baccaro, che comprasse la DEFESA non nce possa andare colle Bacche fino al giorno de Natale, e di poi incappasse altra bestia, paga di pena carlini tre per Bacca, et per centenaro di pecore, crape, e porci pagano per centenaro ducati quindici, e la terza parte ad quillo, che le incappa. PLACET, ETRELIQUUM DICTAE PAENAE BAJULIS APPLICETUR.

XI. Se supplica V.S. Ill., che ipsi Cittadini, non siano proibiti da essa Comitale Corte de passere vendere, et alienare l'uno all'altro LLE LORO TERRE SEMINATORIE, DELLE QUALI PAGANO LO TERRAGGIO DE DECE UNA AD ESSA COMITALE CORTE, ma che loro sia licito de passere liberamente, e senza dimandare licenzia, a loro piacere e volontà vendere e alienare ditte loro Terre fra ipsi Citadini CON LO PESO DE DITTO TERRAGGIO DECIMALE solito, e debito da issi ad essa Comitale Corte, assiccomo è stato sempre solito, et observato in ditte Terra da tempo antichissimo, e la Università se contenta, come anticamente s'è pagato uno tumino de grano a la misura antiqua pagano, ma alla grossa a barra, et che ditte Terre non se ne possono mettere in nulla modo che l'uno ad l'altro, et li Citadini di essa Terra non possono essere ammassi, ne levati dalli loro territorj, et lavorerii. OBSERVATUR SOLITUM.

XVIII. Si supplica V.S. Illustrissima, che le capre e pecore che andassero pelle vigne, e se accusate, paga per centenaro tari tre e mezzo per ogni tempo, tanto se ci è uva, quanto non, mezzo alla Corte, e mezzo al padrone, et de vino paga uno al padrone. PLACET DUMMODO SIT DE DAMNO SATI-SFACTUM.

XXVI. Si supplica V.S. Illustrissima che ogni uomo, o vero donna possa gettare la mondezza dentro l'orto, o vero vigna sua, e che possa dare licenzia a chi piacesse ad esso ad ognuno che jetta mondezza tanto ad orto, quanto a vigne, o vero aperto o vero chiuso, e se lo baglivo fosse iniquo, e non volesse fidare per sua iniquità, non lo possa incappare, e che stia a previdenza d'uomini da bene, se lo difetto venesse dal baglivo. PLACET.

LV. Se supplica V.S. Illustr., che le jomente, et le bacche de la Terra, che andassero a la Defesa avanti Natale, et fossero incappate per lo Baglivo, paga per Bestia grana due, e lo Baglivo vale portare lo Frestero co isso, e se fossero porci, e pecore pagano tari cinque per centenaro in detta DEFESA. PLACET.

LVI. Si supplica V.S. Illustrissima, che, qualunque persona vendisse colle misure manco e che desse li pesi manco, paga tari sette e mezzo al baglivo, e la terza parte a chi l'accusa — PLACET QUATENUS AD NOS SPECTAT.

LXII. Si supplica V.S. illustrissima, che avimo per statuto che qualunque persona volesse fare pastino debbia dare all'ufficiale una gallina, e pigliarsi tanto terreno quanto basta per una vigna. PLACET DATO PARTI ESCAMBIO.

LXV. Si supplica V.S. illustrissima, che fu nostra consuetudine antiquo tempore, che tutti li territorj della Terra di Morra redditizi alla corte pagano di diece una de tutte sorte de vettovaglie, e che li possessori della Terra non possono essere levati, né ammassi dalli loro lavorj, nemmeno la possano vendere a forastieri, né dare a lavorare a' detti forastieri, eccetto da cittadino a cittadino abitante in essa Terra di Morra, et la possano vendere e dare a lavorare tra loro cittadini, a tale che la corte non sia defraudata. PLACET PRO UT HACTENUS FUIT OBSERVATUM NATURA FEUDI NON MUTATA.

LXVI. Si supplica V.S. illustrissima, che ogni uomo che ave vigne possa tenere mezzo tomolo franco di terreno per uso suo, ancora ogni orto ognuno deve avere franco per uso suo. PLACET.

LXVII. Se supplica V.S. Ill., che tutte le bestie della Terra de Morra, che incappassero alla Defesella pagano de pena lo che se paga alla Defesa grande, et semelemente, chi tagliasse Cerri, o Cerque a ditte Defesella paga la semele pena, che se paga alla ditte Defesa grande, e che ditte Defesella resta in potere della Bagliva de ditte Terra de Morra, secundo se l'aveno tenuta per lo passato. PLACET.

"cascolare" (cadere).

⁸ Alla latina: "nel caso di cattivo tempo..."

⁹ Far legna allo morto = raccogliere rami secchi o ramaglia dopo il taglio di alberi nel bosco.

LXVIII. Se supplica V.S. I. che sia licito ad issi Cittatini de ditta Terra vendere, ed alienare, et dare a coltura ad loro modo le Terre semmenatorie, delle quali devono lo terraggio de diece una ad essa Corte, del modo suso detto nell'altro Capitolo, ma che non le possano alienare, né dare a coltivare ad persone frosteri esteri. OBSERVETUR DECRETUM IN CAPITULO 65.

LXXVIII. Se supplica V.S. III., che li Baglivi di essa Corte in detta Terra non debbiano in pubblico, né in secreto accordare ipsi Cittatini, o frostieri, perché con lo ditto accordo ipsi Cittatini, ed anco la Corte ne patena grande damno, perché quilli, che sono accordati dalli Baglivi, senza timore alcuno dannificano le case, e possessioni, et grani de ipsi Cittatini, ed anco le DEFESE DE LA CORTE, talché se da manifesta causa de dannificare senza punicione, et li dannificati non ponno conseguire lo danno et pene, che competono ad issi in virtù delli ditti Capituli. PLACET, QUOD PER PRAE-DICTOS BAJULOS NON FIANI CONCORDIAE PRAEDICTAE, SED PRO-CEDATUR SECUNDUM STATUTA BAJULATIONIS, et non aliter.

LXXXII. Se supplica V.S. Ili, che omne persona, che tagliarà nella detta Defesa de ditta Terra cerri, o cerze da piedi¹⁰ et paga tari tre alli Baglivi, et quillo, che taglia aste paga tari uno de pena, excetto se fosse per uso loro, secondo lo Capitolo suddetto. PLACET.

¹⁰ Il taglio "da piedi" indica il taglio dell'albero per intero.